



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.ginosa.gov.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: [+39 0998290236](tel:+390998290236)

Fax: [+39 0998244001](tel:+390998244001)

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ordinanza N. 40 Del 23/05/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del Comune di Ginosa, nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione della Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività; e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell'epidemia.

VISTO altresì il DPCM 17 maggio 2020, che:

- all'art. 1, reca nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale prevedendo al comma 1, lett. ee) che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering

continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- all'Allegato 17 reca le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

CONSIDERATO che in vista della imminente ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi;

RICORDATO che secondo quanto previsto nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione elaborato da Inail, andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità;

VISTE le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione;

VISTA la Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 237 del 17/5/2020, avente ad oggetto "D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive" con le allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, e preso atto in particolare che per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie:

- laddove possibile, occorre privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

CONSIDERATO che:

- tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto;
- oltre a tali interventi, si ritiene di poter sperimentare l'individuazione di zone, parti di aree carrabili o piazze da adibire all'attività di somministrazione da parte degli esercizi con sede nell'area di riferimento; l'individuazione di tali spazi avverrà con deliberazione della Giunta comunale, che definirà anche adeguati criteri di occupazione degli stessi spazi, sperimentando

il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e le sue linee guida.

DATO ATTO, che in previsione del rilevante numero di istanze di occupazione di nuovi spazi pubblici si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale, derogare, per quanto non compatibile, alle disposizioni normative e ai regolamenti comunali che disciplinano, in relazione ai diversi aspetti e profili di rilevanza, l'esercizio delle attività in oggetto.

VISTO l'articolo 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. D.L. Rilancio), e preso atto che:

1. le attività di ristorazione titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
2. dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;
3. sino al termine massimo del 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO, inoltre, il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare:

- il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- il comma 9, ove si prevede che: "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- il comma 14, ove si prevede che: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale".

VALUTATO che si ritiene di esercitare il potere di ordinanza sindacale al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione.

RITENUTO, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che nell'attuale specifico contesto di emergenza sanitaria nell'ambito del territorio regionale e del Comune di Ginosa, i contenuti della presente ordinanza perseguono, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l'attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo. RICHIAMATI la L. n. 287/91, il D.lgs. n. 59/2010 e la L.R. 24/2015 che prevede la somministrazione

per le attività artigianali che ne abbiano i requisiti, regolamentate dalla L. n. 443/85 e s.m.i. di sola produzione di generi alimentari nonché agli esercizi di vicinato del settore alimentare;

VISTO il “Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica”, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 23/02/2016 che autorizza l’occupazione di suolo pubblico per il solo consumo sul posto altresì:

- gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l’avvio dell’attività, per la vendita di prodotti alimentari;
- le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all’attività di vendita al dettaglio;
- le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno;

RITENUTO di dover alla luce di quanto premesso disciplinare:

- le occupazioni di suolo pubblico permanenti oggetto di concessione già rilasciate ed ancora valide alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
- le occupazioni di suolo pubblico temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti si chiedo l’ampliamento della superficie;
- le nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee;

RITENUTO, allo scopo, di dover riconoscere il raddoppio della superficie per la somministrazione/vendita, al fine di compensare le restrizioni dovute al distanziamento sociale nelle attività di ristorazione, comprese le attività su indicate di produzione e vendita autorizzate dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, identificate anche nella ordinanza n.35 del 08/05/2020, garantendo il principio di equità per le attività che dispongono esclusivamente di superficie interna rispetto a quelle che dispongono anche di superficie aggiuntiva esterna;

RITENUTO di consentire, con effetto immediato, l’estensione della superficie esterna per le attività di somministrazione/vendita, optando per una delle seguenti modalità e potendo beneficiare della superficie generata con il calcolo secondo il criterio più favorevole tra:

- a. il raddoppio di superficie interna per somministrazione/vendita;
- b. il raddoppio di superficie per occupazione temporanea di suolo pubblico già autorizzata;

PRESO ATTO della completa gratuità della occupazione di suolo pubblico, nonché dei diritti di segreteria e l’imposta di bollo per l’intera procedura di autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020;

RITENUTO di semplificare le procedure amministrative per tali occupazioni di suolo, allo scopo di dare risposta immediata alle esigenze di tutela della salute pubblica e di ripresa economica, in deroga ai criteri regolamentari ordinari per la concessione di suolo pubblico, in vigore per le diverse zone del territorio comunale;

RITENUTO che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus Covid-19 per l’adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

RICHIAMATO l’art.50, commi 4 e 5, del D.lgs 18 agosto 2000, N° 267.

ORDINA

Tutti i soggetti interessati devono attenersi alle seguenti disposizioni per l'installazione autorizzata limitatamente di:

- arredi di base quali tavoli e sedie; elementi isolati complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, tende parasole non ancorate, copertura a gazebo, ecc;
 - panche, sgabelli, piani di appoggio, ecc. con l'obbligo di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura e spese del titolare;
1. gli arredi devono essere collocati in adiacenza al locale o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze o in corrispondenza della facciata di altre proprietà, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;
 2. è consentito per la collocazione di tavoli e sedie, l'utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell'attività. Qualora l'occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell'esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l'attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamenti pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;
 3. tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, devono essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al termine del periodo di occupazione;
 4. non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;
 5. il **modulo semplificato allegato alla presente ordinanza** sarà utilizzato per la presentazione delle istanze di concessione di occupazione delle aree in attuazione delle previsioni dell'articolo 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 6. il modulo, indirizzato al Responsabile Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, sarà presentato esclusivamente mediante invio all'indirizzo PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, anche a mezzo di tecnici professionisti, corredato da:
 - planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano, completa di indicazioni delle misure e di distribuzione degli arredi;
 - se necessaria, la dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area interessata
 - il recapito dell'eventuale tecnico professionista;
 7. l'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della richiesta rilascerà specifica autorizzazione sulla base dei seguenti criteri:

- il limite massimo dello spazio concedibile è calcolato secondo il criterio più favorevole tra il raddoppio della superficie interna per somministrazione/vendita o il raddoppio della superficie per occupazione temporanea di suolo pubblico già autorizzata;
 - valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità;
 - valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta;
 - valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ai residenti e alle altre attività che si svolgono nell'area di riferimento
 - valutazione del decoro delle strutture con riferimento all'area circostante
8. dalla data di presentazione della domanda e per i successivi 15 giorni, in attesa della conclusione dell'iter finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto del Codice della Strada, potranno occupare la superficie richiesta con tavoli, sedie, panche, sgabelli, piani di appoggio o ombrelloni, rimuovendoli completamente alla chiusura dei locali.
9. con deliberazione la Giunta Comunale potrà individuare in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all'attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione;

DISPONE ALTRESI

1. che le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte tramite gli arredi collocati su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) devono avere termine entro le ore 24.00;
2. che tale orario può essere modificato con successiva ordinanza del Sindaco in prossimità della stagione estiva;
3. che è vietato delimitare in qualche modo lo spazio concesso;
4. che tutti elementi di arredo devono essere rimossi giornalmente e allo scadere della concessione;
5. che al termine delle attività autorizzate giornalmente di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande è obbligatorio il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie da parte delle attività interessate, a loro carico saranno demandate le operazioni di pulizia e di ripristino dello stato dei luoghi;
6. che sul suolo pubblico concesso, il titolare dell'esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco;
7. Gli operatori dovranno osservare le prescrizioni della Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 237 del 17/5/2020, avente ad oggetto “ D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive” con le allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
8. che gli artigiani del settore alimentare o altre attività non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;
 - b. non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;
 - c. dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra similare indicazione.

DISPONE INOLTRE

che le misure previste dalla presente ordinanza debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- in prossimità di intersezioni viarie gli arredi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione degli arredi interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Gli arredi non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti;
- al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza dell'occupazione;
- nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) o nelle aree pedonali l'installazione di arredi in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari;
- la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato da comunicare al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso;
- la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

DISPONE INFINE

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale con effetto immediato fino al 31 ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione (come il Regolamento dei Dehors - Comune di Ginosa, in attesa di approvazione definitiva)

Che le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dalle attività ai sensi della presente ordinanza non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro mantenimento dopo la scadenza.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 33 del 2020 con pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

DA' ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DA' MANDATO

al Corpo di Polizia Locale di Ginosa e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Taranto, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Taranto, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.


Il Sindaco
Vito Parisi